



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

## **Delibera n. 1239**

### RADIAZIONE DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DELLA SIG.RA ANTONELLA LAMBRI

#### IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 12172 del 2 novembre 1999, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari della Sig.ra Antonella Lambri, nata a Piacenza (PC), il 12 ottobre 1970;

VISTE le note del 4 luglio 2019 (prot. nn. 49849 e 49849 di pari data) con la quale Sanpaolo Invest SIM S.p.A. ha segnalato all'Organismo il compimento di presunte condotte irregolari da parte della Sig.ra Antonella Lambri nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario;

VISTA la delibera OCF n. 1147 del 12 luglio 2019, notificata in pari data, con cui la Sig.ra Antonella Lambri è stata sospesa in via cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo di centottanta giorni ai sensi dell'art. 7-septies, comma 1, del TUF;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

VISTE le successive note del 9 agosto 2019 (prot. n. 56930/19), 23 agosto 2019 (prot. n. 60055/19) e del 6 settembre 2019 (prot. n. 64159/19) con cui Sanpaolo Invest SIM S.p.A. trasmetteva all'OCF ulteriore documentazione relativa all'operato della consulente;

VISTA la nota del 12 settembre 2019 (prot. n. 66039/19), notificata in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato, alla Sig.ra Antonella Lambri, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, la violazione delle seguenti disposizioni del Regolamento Intermediari, adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018:

- art. 158, comma 1, per aver:
  - acquisito, mediante distrazione, anche temporanea, la disponibilità di somme di pertinenza della clientela;
  - comunicato informazioni e trasmesso documenti non corrispondenti al vero alla clientela e all'Intermediario;
  - contraffatto la firma della clientela;
  - perfezionato operazioni non autorizzate dalla clientela;

RILEVATO che, con note del 20 settembre 2019 (prot. OCF n. 67863/19 e 68048/19) indirizzate all'Ufficio Vigilanza Albo e all'Ufficio Sanzioni Amministrative, la Sig.ra Antonella Lambri ha formulato istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio a suo carico;

VISTE le note del 24 settembre 2019 e del 25 settembre 2019 (rispettivamente prot. OCF nn. 68967/19 e 69103/19), con le quali gli Uffici hanno riscontrato positivamente l'istanza, convocando la Parte presso la sede dell'Organismo per consentire l'accesso agli atti del procedimento, per il giorno 25 settembre 2019;

VISTO il verbale di accesso agli atti effettuato in data 25 settembre 2019 presso la sede dell'Organismo;

RILEVATO che la Sig.ra Antonella Lambri non si è avvalsa della facoltà di presentare deduzioni scritte, né ha chiesto di poter essere sentita personalmente;

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza trasmessa in data 22 novembre 2019 con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati alla Sig.ra Antonella Lambri consistenti nella contraffazione della firma dei clienti, nell'acquisizione mediante distrazione della disponibilità di somme di pertinenza della clientela, nella comunicazione e trasmissione di informazioni non rispondenti al vero alla clientela e all'Intermediario nonché nel compimento di operazioni non autorizzate;

RITENUTE conclusivamente accertate a carico della Sig.ra Antonella Lambri le contestate violazioni dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 1, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *a)*, nn. 3, 4, 5 e 7 del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 2, lett. *a)*, nn. 3, 4, 5, e 7 del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), l'Organismo dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di: (i) contraffazione della firma dei clienti; (ii) acquisizione, anche mediante distrazione, di somme o di valori di pertinenza della clientela; (iii) comunicazione e trasmissione di informazioni e documenti non rispondenti al vero ai clienti e – a partire dal 20 febbraio 2018 – all'Intermediario; (iv) perfezionamento di operazioni non autorizzate dalla clientela;
- la pluralità di condotte illecite accertate, ciascuna suscettibile di determinare violazioni punibili con il massimo edittale, il relevantissimo ammontare della somma di denaro di cui risulta l'avvenuta acquisizione mediante distrazione, nonché le articolate e dolose modalità con cui è stato attuato il disegno acquisitivo e l'ampio arco temporale complessivamente interessato dalle condotte illecite, costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l'affidabilità del consulente nei confronti della clientela e dei potenziali investitori;
- con riferimento all'elemento soggettivo, le violazioni accertate risultano imputabili alla Sig.ra Antonella Lambri a titolo di dolo.

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

#### DELIBERA

che la Sig.ra Antonella Lambri, nata a Piacenza (PC) il 12 ottobre 1970, è radiata dall'Albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera *d)*, del TUF.

La presente delibera sarà notificata all'interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, del TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 3 dicembre 2019

IL PRESIDENTE  
Firmato digitalmente da  
Carla Bedogni Rabitti